



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI
RATEIZZAZIONI DELLE
ENTRATE COMUNALI
DERIVANTI DA PROCEDURE DI
ACCERTAMENTO,
LIQUIDAZIONE E/O
ISTRUTTORIA FINALIZZATA
ALLA RISCOSSIONE COATTIVA**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____)



SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

ART. 3 – CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

ART. 4 – MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

ART. 5 – INTERESSI

ART. 6 – DOMANDA DI CONCESSIONE

ART. 7 – PROCEDIMENTO

ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

ART. 9 – CONTROLLI

ART.10 – NORME IN CONTRASTO E DI RINVIO

ART.11 – ENTRATA IN VIGORE



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DELLE ENTRATE COMUNALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria scaturiti solo ed esclusivamente da procedure di accertamento, liquidazione e/o da istruttoria finalizzata alla riscossione coattiva delle entrate Comunali.
2. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di oggettiva e documentata e temporanea difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi previa presentazione di autocertificazione, attestante la precaria situazione reddituale/finanziaria.

ART. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.
2. A titolo meramente esemplificativo le motivazioni e la documentazione di cui al comma precedente può essere rappresentata dalle seguenti situazioni:
 - *Persone giuridiche*: documentazione utile per comprovare la temporanea carenza di liquidità finanziaria, qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1;
 - *Persone fisiche*: documentazione utile a comprovare la precaria situazione reddituale conseguente a condizione lavorativa, situazione familiare e/o situazioni sopravvenute che determinino una imprevista e temporanea situazione di difficoltà, modello I.S.E.E., qualunque altra condizione economica sfavorevole, che dimostri l'obiettiva difficoltà a far fronte al pagamento del debito in un'unica soluzione.

ART. 3 CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

1. Per i debiti di natura tributaria ed extratributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, rateizzazioni dei pagamenti dovuti.
2. Per importi superiori a € 2.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa o ipoteca volontaria che copra l'importo totale (compresi gli interessi) delle somme dovute per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
3. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni.
4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni del pagamento di singole rate.
5. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
6. Il responsabile del servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva entro 60 giorni dalla scadenza della rata non pagata o, nel caso in cui il debito sia garantito da cauzione, chiederà la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore.
7. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
8. In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

ART. 4 MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma, maggiorato degli interessi, **con un importo minimo della rata di €. 50,00**, così determinate:



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DELLE ENTRATE COMUNALI

- a) per le persone fisiche in temporanea difficoltà economica:
fino a € 200,00 nessuna rateizzazione
debiti da 200,01 a 1.000,00 euro: fino ad un massimo di 12 rate;
debiti da 1.000,01 a 3.000,00 euro: fino ad un massimo di 18 rate;
debiti da 3.000,01 a 6.000,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate;
debiti da 6.000,01 a 9.000,00 euro: fino ad un massimo di 30 rate;
debiti oltre i 9.000,00 euro: fino ad un massimo di 36 rate.
- b) per le persone giuridiche in temporanea difficoltà economica:
fino a € 2.000,00 nessuna rateizzazione
debiti da 2.000,01 a 5.000,00 euro: fino ad un massimo di 12 rate;
debiti da 5.000,01 a 7.500,00 euro: fino ad un massimo di 18 rate;
debiti da 7.500,01 a 10.000,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate;
debiti da 10.000,01 a 12.500,00 euro: fino ad un massimo di 30 rate;
debiti oltre i 12.500,00 euro: fino ad un massimo di 36 rate.
- c) per le altre persone fisiche:
fino a € 1.000,00 nessuna rateizzazione
debiti da 1.000,01 a 3.000,00 euro: fino ad un massimo di 12 rate;
debiti da 3.000,01 a 6.000,00 euro: fino ad un massimo di 18 rate;
debiti da 6.000,01 a 9.000,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate;
debiti da 9.000,01 a 12.000,00 euro: fino ad un massimo di 30 rate;
debiti oltre i 12.000,00 euro: fino ad un massimo di 36 rate.
- d) per le altre persone giuridiche:
fino a € 5.000,00 nessuna rateizzazione
debiti da 5.000,01 a 7.500,00 euro: fino ad un massimo di 12 rate;
debiti da 7.500,01 a 10.000,00 euro: fino ad un massimo di 18 rate;
debiti da 10.000,01 a 12.500,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate;
debiti da 12.500,01 a 15.000,00 euro: fino ad un massimo di 30 rate;
debiti oltre i 15.000,00 euro: fino ad un massimo di 36 rate.

2. L'ufficio stabilirà numero e scadenza delle rate entro i limiti di cui al comma 1.
3. L'importo delle singole rate é arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5 INTERESSI

1. In deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento per la Disciplina delle Entrate Comunali, sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso da Responsabile del competente ufficio.
2. Gli interessi, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al responsabile o all'ufficio di questo Ente che ha emesso l'atto per il quale viene richiesta la rateizzazione.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento, ovvero copia dello stesso, da cui scaturisce il debito tributario;
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DELLE ENTRATE COMUNALI

- d) dichiarazione I. S. E. E. (indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile e, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. La rateizzazione non può essere concessa ai contribuenti con un valore ISEE superiore ad euro 18.000,00;
4. Le ditte dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato;

ART. 7 PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto del debito;
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singola entrata comunale, adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 9 CONTROLLI

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

ART. 10 NORME IN CONTRASTO E RINVIO

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DELLE ENTRATE COMUNALI

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2018.